



Traduzione

Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

(Convenzione di Espoo)

**Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo
Decisione III/7 del 4 giugno 2004**

Adottato a Cavtat dagli Stati parte alla Convenzione il 4 giugno 2004
Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 2012¹
Strumento di accettazione depositato dalla Svizzera il 15 marzo 2013
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 ottobre 2017

La Riunione delle Parti,

riferendosi alla sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione² e al paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia;

desiderando modificare la Convenzione ai fini di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente;

accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dal gruppo speciale creato in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale;

prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998³ e ricordando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003;

prendendo inoltre atto degli strumenti giuridici pertinenti della Comunità europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE;

consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle valutazioni dell'impatto ambientale a livello regionale;

1 RU 2017 6011

2 RS 0.814.06

3 RS 0.814.07

considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale;

incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

1. *Conferma* che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, in particolare l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e le misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento.

2. *Conferma inoltre* che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, in particolare l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte.

3. *Adotta* i seguenti emendamenti alla Convenzione:

- a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:
«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate».
- b) All'articolo 8, dopo «Convenzione» inserire:
«e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti».
- c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2 lettera c con un nuovo testo che recita:
(c) richiedono, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l'esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».
- d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano:
(g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;
h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»
- e) All'articolo 14 paragrafo 4 sostituire il secondo periodo con un nuovo testo che recita:
«Esse entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno ratificate, approvate o accettate il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti alla data della loro adozione.»

- f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:

«Art. 14^{bis} Esame di conformità

1. Le Parti esaminano la conformità delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di conformità delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

- g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione.

- h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, *mutatis mutandis*, a ogni protocollo alla Convenzione.»

*Appendice***Lista delle attività**

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt;
 - b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori⁴ (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
 - b) impianti destinati:
 - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari,
 - al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi,
 - alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati,
 - esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi,
 - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.

⁴ Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade⁵ e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti⁶ muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;
- b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.
8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.
9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.
10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
- b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di pasta di carta, carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.
14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.

⁵ Ai fini della presente Convenzione, - Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

- a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
- b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;
- c) è specificamente segnalata come autostrada.

«Strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

⁶ Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

-
18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e
- b) in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85 000 posti per polli da carne;
 - 60 000 posti per galline;
 - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
 - 900 posti per scrofe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

Campo d'applicazione il 17 ottobre 2017

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	12 maggio	2006	23 ottobre	2017
Austria	14 settembre	2006	23 ottobre	2017
Bulgaria	25 gennaio	2007	23 ottobre	2017
Cipro	15 febbraio	2017	23 ottobre	2017
Croazia	11 febbraio	2009	23 ottobre	2017
Danimarca ^a	25 luglio	2017	23 ottobre	2017
Estonia	12 aprile	2010	23 ottobre	2017
Finlandia	19 febbraio	2014	23 ottobre	2017
Francia	22 novembre	2011	23 ottobre	2017
Germania	22 febbraio	2017	23 ottobre	2017
Italia	18 giugno	2016	23 ottobre	2017
Lettonia	23 marzo	2016	23 ottobre	2017
Liechtenstein	12 maggio	2015	23 ottobre	2017
Lituania	22 marzo	2011	23 ottobre	2017
Lussemburgo	4 maggio	2007	23 ottobre	2017
Malta	28 maggio	2014	23 ottobre	2017
Montenegro	9 luglio	2009	23 ottobre	2017
Norvegia	24 febbraio	2010	23 ottobre	2017
Paesi Bassi	14 aprile	2009	23 ottobre	2017
Polonia	11 gennaio	2012	23 ottobre	2017
Portogallo	9 marzo	2012	23 ottobre	2017
Repubblica Ceca	18 aprile	2007	23 ottobre	2017
Romania	3 maggio	2016	23 ottobre	2017
Serbia	21 marzo	2016	23 ottobre	2017
Slovacchia	29 maggio	2008	23 ottobre	2017
Slovenia	25 marzo	2014	23 ottobre	2017
Spagna	6 aprile	2009	23 ottobre	2017
Svezia	30 marzo	2006	23 ottobre	2017
Svizzera	15 marzo	2013	23 ottobre	2017
Ungheria	29 maggio	2009	23 ottobre	2017
Unione europea	18 gennaio	2008	23 ottobre	2017

^a Il secondo emendamento non si applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia.

